

Avv. Isetta Barsanti Mauceri
Via Duca D'Aosta 5
50129 FIRENZE
PEC: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it
Tel: 055577840 Fax: 055588820

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO 414 CPC

CON ISTANZA EX ART. 700 CPC

Per il Dott. **BIANCHI PAOLO** (c.f.BNCHPLA65L25F402R), nato a Montalcino (Siena) il 25.07.1965 e residente in Siena (SI) Via Luciano Conti 16, rappresentato e difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri (c.f. BRSSTT66S53D612T, pec: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it, fax: 055588820) con studio in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 5 presso il cui domicilio digitale elegge domicilio, come da mandato in calce ex art. 83 cpc

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DA ORA MIUR) (CF. 80185250588), nella persona del Ministro pro tempore in carica, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri,

Oggetto: diritto all'assegnazione di sede in Toscana ex art. 21 L. 104/1992

Premesso che

1. Il ricorrente è docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di Italiano Storia Geografia ed Educazione Civica presso la Scuola secondaria di I grado l'IC di Siena "Pier Andrea Mattioli n 5" di Siena.
2. Ai sensi del DD n. 138/17 del 3.08.2017 e del DD del 24.11.2017 pubblicato in GU n. 90 24.11.2017, l'odierno

ricorrente ha presentato formale domanda di partecipazione al corso concorso per Dirigente Scolastico e dopo aver sostenuto, una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale è risultato vincitore ed è stato collocato in posizione utile per l'assunzione dal 1.09.2019 nel profilo di Dirigente Scolastico (*all. docc. nn. 1 e 2*).

3. Il Miur, infatti, in data 1.08.2019 con decreto n. AOODPIT, ha pubblicato la graduatoria definitiva dei vincitori e l'odierno ricorrente è stato incluso nella posizione n. 1719. Successivamente alla rettifica della graduatoria de qua, avvenuta in data 09.08.2019, il ricorrente è stato collocato nella posizione 1722, rimanendo tra i vincitori (*all. doc. n. 3*). Con nota pubblicata in pari data, il Miur, a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito de qua, il Miur ha comunicato la disponibilità di 1984 posti vacanti, complessivamente considerate tutte le regioni con esclusione della Campania e del Trentino Alto Adige (per il quale la procedura selettiva de qua non è stata indetta). Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria avrebbero potuto indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Bando, i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR. I candidati che non presenteranno l'istanza con le modalità e nei termini previsti, verranno assegnati ai ruoli regionali d'ufficio (*all. doc. n. 4*). Una volta assegnata la regione, l'USR di



competenza provvederà all'assegnazione della sede scolastica sulla base delle disponibilità pubblicate dalla regione stessa. Solo in questa fase l'Amministrazione resistente ha previsto l'applicabilità della preferenze di scelta della sede ai sensi dell'art. 21 o 33 della L. 104/92.

4. L'odierno ricorrente, quindi, attraverso il sistema POLIS, individuato dall'Amministrazione resistente ha scelto le n. 17 regioni ponendo al 1 posto la regione Toscana, poi l'Umbria, le Marche etc, e la Lombardia scelta come 6°.

5. In data 8.08.2019 il Miur ha pubblicato l'elenco dei vincitori con l'assegnazione delle regioni, l'odierno ricorrente ha verificato, con grave stupore, di essere stato assegnato alla regione Lombardia, senza, nessuna valutazione delle richieste del medesimo avanzate, quale "portatore di handicap" ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. 104/92 con un'invalidità al 70% (come da verbali della Commissione Medica dell'INPS del 21.06.2019 e del 25.06.2019). Tale status, infatti, avrebbe dovuto consentirgli una priorità nella scelta, a norma dell'art. 21 della L. 104/92 (all.docc. nn. 5, 6 e 7).

6. Vale, infatti, la pena di rilevare come all'odierno ricorrente, prima di aver superato la prova scritta, è stata diagnosticata una grave patologia

che, ovviamente, gli ha imposto uno stravolgimento della vita quotidiana con sottoposizione a cure ed esami periodici presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena (all. docc. nn. 8). Tale situazione fisica di grave patologia impedisce al ricorrente di poter ipotizzare una prestazione di lavoro in altra regione che non sia la Toscana, sia per il



disagio psico fisico a cui sarebbe sottoposto, sia per le difficoltà di ordine quotidiano come la necessità di essere seguito dai medici che lo hanno in cura e che gli hanno predisposto una terapia farmacologica, non peraltro, scevra da disturbi collaterali che devono essere oggetto di verifica dai medici stessi (all .doc. n. 9)

8. Prima che l'Amministrazione procedesse con l'assegnazione dei vincitori alle regioni, l'odierno ricorrente ha scritto all'Amministrazione facendo presente la propria posizione e chiedendo l'assegnazione di una sede scolastica nella regione Toscana (all. doc. n.10). Peraltro, vale la pena di rilevare che, avuto riguardo al contingente delle sedi disponibili nella regione Toscana pubblicato dall'USR, si rileva come vi fossero 158 istituzioni scolastiche vacanti e disponibili a fronte di sole 131 assegnazioni, ditalchè rimanendo 27 posti vacanti e disponibili, nel rispetto della normativa vigente un posto avrebbe potuto essere attribuito pacificamente al ricorrente (all. docc. nn. 11 e 12).

DIRITTO

Da quanto sopra esposto, risulta evidente e documentato, il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla Regione Toscana e, quindi, a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione al fine di potere continuare le cure presso il Policlinico di Siena Siena.

Di contro, il contegno dell'Amministrazione Scolastica che non ha disposto l'assegnazione del ricorrente alla regione prescelta, pur in presenza di un contingente con ampie disponibilità appare illegittimo e arbitrario.

L'art. 21 della L. 104/92 stabilisce che *"La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"*.

I Giudici di legittimità hanno, altresì, univocamente stabilito che la disposizione normativa in parola dev'essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile.

La ratio che porta a leggere la norma è quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta come fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima-proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"*. A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo -Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008- (in tal senso Cass. n. 15873/2012).



In tale prospettiva il diritto ai benefici previsti, non si configura come incondizionato, ma può essere fatto valere allorquando alla stregua di un bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa (in tal senso Cass. n. 23857/17 dell'11.10.2017; Cass. n. 25379/16 del 12.12.2016; Cass. n. 3896/2009). Nel caso di specie è di tutta evidenza che nessun interesse datoriale, pubblico, viene in qualche modo pregiudicato. Infatti, per prevenire eventuali eccezioni di controparte sul fatto che l'Amministrazione avrebbe agito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 3 del Bando che testualmente recita: *"Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992."* Con ciò disponendo che l'applicazione dei benefici di cui alla L. 104/92 potrà avvenire solo quando il Direttore Generale dell'USR della Regione a cui il ricorrente sarà stato assegnato, individuerà la sede di servizio. Giova, però, rilevare come detta disposizione di natura secondaria non possa violare la L. 104/92 norma di rango primario e speciale dal momento che, peraltro, la sua esecuzione alla sola fase di assegnazione della sede scolastica, ma all'interno di una Regione, non prescelta dal vincitore di concorso, di fatto costituisce una violazione di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza e cure, pertanto deve ritenersi *lex specialis*, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo (Trib. Milano sent. 1188/2018; Tribunale di Foggia n. 28633/19 del 22.07.2019).



Le esigenze del ricorrente, oltre ad essere comprovate, coinvolgono valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela della salute e dell'integrità con la conseguenza che il diritto all'assegnazione nella regione prescelta e quindi l'operatività della L. 104/92 al momento della scelta della regione e non nella fase successiva deve ritenersi sicuramente preminente rispetto a eventuali esigenze datoriali.

Da questo punto di vista, peraltro, non si può fare a meno di evidenziare come l'Amministrazione convenuta non abbia mai neppure inviato alcuna comunicazione di diniego alla richiesta formulata dal ricorrente con la conseguenza che, allo stato, il ricorrente non è nemmeno stato messo a conoscenza delle ragioni (invero insussistenti) del mancato accoglimento della propria istanza. Peraltro, come rilevato e come si documenta in allegato, nella Regione Toscana il contingente era tale per cui la richiesta del ricorrente avrebbe potuto essere evasa senza dover ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla Regione Toscana per consentire al medesimo di continuare le cure per la grave patologia di cui è affetto, presso la struttura di Siena, ed al contempo prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico.

Periculum in mora

Quanto al *periculum in mora* in considerazione della situazione sopra descritta, non si può dubitare che, nelle more del giudizio ordinario, il diritto del ricorrente possa oggettivamente subire un pregiudizio imminente e



irreparabile.

Infatti, i vincitori del concorso di cui è causa, tra cui il ricorrente, hanno presentato domanda di assegnazione per una delle Regioni indicate in un elenco di 17. Successivamente, in data 08.08.2019, l'Amministrazione scolastica ha assegnato le regioni ed al ricorrente la regione Lombardia, in luogo della regione Toscana. Sulla base di detta errata assegnazione, il ricorrente, però, al fine di non perdere il diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente dovrà entro il 13.08.2019 indicare una priorità di sedi all'interno della regione oltre che un proprio CV. L'USR della Lombardia, quindi, sulla base della documentazione ricevuta procederà all'assegnazione al ricorrente della sede di servizio entro la settimana successiva dal momento che il 1 settembre comincia il nuovo anno scolastico ed i dirigenti dovranno incominciare il periodo di prova (all.docc. n. 13 e 14). E' di tutta evidenza che il ricorrente abbia urgente necessità che di essere assegnato alla Regione Toscana prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2019/20 ove presso l'USR le operazioni si stanno svolgendo con la medesima tempistica, ma essendoci i posti disponibili nelle more della definizione del presente giudizio alcun pregiudizio sarebbe arrecato né all'Amministrazione, né ad altri vincitori di concorso se fosse assegnata una sede scolastica al ricorrente portatore di handicap e quindi titolare del diritto di cui all'art. 21 della L. de qua

Tutto ciò premesso, con riserva di ogni ulteriore azione, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE



all'Ecc.mo Tribunale adito perché, fissata ex art. 415 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

1) In via immediata e cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., con decreto emesso *inaudita altera parte*, data l'urgenza o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti voglia così provvedere: previa disapplicazione di ogni eventuale provvedimento ostativo ancorché non conosciuto, dell'art. 15 comma 3 del DD nonché dell'art. 20 del DD n. 138/17, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Toscana e quindi ad un'istituzione scolastica presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immissione del ricorrente nei termini sopra specificati.

Nel merito

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Toscana con assegnazione alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere all'immissione del ricorrente nei termini sopra specificati.

In ogni caso

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora anticipataria.



Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:

- 1) DD del 23.11.2017
- 2) DD n. 138/17omanda di mobilità;
- 3) Elenco vincitori del 09.08.2019
- 4) Nota n. 35372 del 1.08.2019
- 5) Elenco vincitori alle Regioni
- 6) Verbale INPS del 21.06.2019
- 7) Verbale INPS del 25.06.2019
- 8) Dichiarazione Policlinico Le Scotte
- 9) Impegnativa visita del 6.09.2019
- 10) Istanza Priorità Scelta Sede Regionale L. 104/92
- 11) USR Toscana posti disponibili dopo mobilità
- 12) Elenco candidati Regionale Toscana
- 13) Avviso DS scelta sedi USR Lombardia
- 14) Avviso DS scelta sedi USR Toscana

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, in considerazione del rito, è soggetta al contributo unificato di € 259,00.

Firenze-Siena, 12 agosto 2019

Avv. Isetta Barsanti Mauceri



Io sottoscritto BIANCHI PAOLO nato a Montalcino (SI) il 25.07.1965 e residente in Siena, Via Luciano Conti 16 (C.F.:BNC PLA 65 L25F 402R) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento innanzi al **TRIBUNALE DI CIVILE DI SIENA contro MIUR** in ogni sua fase, ivi compresa quella esecutiva, l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI (c.f.BRSSTT66S53D612T) con studio in Firenze Via Duca D'Aosta 5 – (PEC: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) conferendole ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di firmare il presente atto ed eventuali altri, presentare istanze, memorie, farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, riscuotere, rilasciare quietanza, transigere e conciliare. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Pietro Dinoi, in Siena Via Pantaneto 31.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto ex art. 83 cpc, nonché ai sensi dell'art. 18 co. 5 DM Giustizia n. 44/2011 e succ. mod..

Siena, 12 agosto 2019

F.to Paolo Bianchi



E' autentica.

F.to Avv. Isetta Barsanti Mauceri

